

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 ottobre 2023, n. 12.

Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. Alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”;

b) al Titolo I le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”;

c) al Capo I le parole “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”.

2. All'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.”;

b) al comma 2 le parole “al Bollettino ufficiale della Regione e” sono soppresse e le parole “n. 163/2006” sono sostituite dalle parole “n. 36/2023”.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;”.

4. All'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera a), le parole “i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare” sono sostituite dalle parole “i seguenti servizi”;

b) al comma 4, lettera c), punto 2), le parole “e la proposta di modifiche ai” sono sostituite dalla parola “dei” e le parole “dipendenti anche da” sono sostituite dalle parole “che saranno aggiornati anche in relazione a”;

c) al comma 4, lettera l) la parola “annualmente” è sostituita dalle parole “entro il 30 aprile di ogni anno” e dopo la parola “forniture” sono aggiunte le parole “nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2”.

d) al comma 4, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

“n bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 36/2023.”;

f) i commi 6, 6 bis, 7, 8 sono sostituiti dal seguente:

“6. Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'articolo 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;

g) al comma 9 le parole “gli uffici provinciali del Genio civile” sono sostituite dalle parole “l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali” e le parole “per l'espletamento di gare d'appalto”, sono sostituite dalle parole “di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA”.

5. All'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

COP1
NO

a) al comma 1, le parole “il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria” sono soppresse; dopo la parola “responsabile” è inserita la parola “unico”; la parola “procedimento” è sostituita dalla parola “progetto”; le parole “all’articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5” sono sostituite dalle parole “al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni”;

b) i commi da 2 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell’urbanistica, dall’Avvocato generale della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall’articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l’articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l’articolo 34 dell’allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:

COP1
NO

a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo;

4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto.”.

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 i commi da 1 a 34 sono sostituiti dal seguente:

“1. Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – libro I – parte III.”.

7. All'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, le parole “responsabile del procedimento”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “responsabile unico del progetto”.

8. L'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 è abrogato.

9. L'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 9.

Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici

1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è qualificata secondo i requisiti e le modalità di cui all'allegato II.4, come richiamato dall'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 4, secondo periodo, del citato articolo 63, è qualificata con riserva e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.

La qualificazione con riserva avviene nei termini e nei modi indicati dal decreto legislativo n. 36/2023. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023, del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio dinamico, è qualificata per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è così articolata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale.

5. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023.

6. L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare

COP1
NO

piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023.”.

10. All'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole “ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale,” sono sostituite dalla parola “annualmente”; dopo le parole “con la stessa procedura di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “, in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Come stabilito dall'articolo 4 dell'allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.”;

c) al comma 4 dopo le parole “prezzario regionale” sono inserite le parole “e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b)” e le parole “, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche,” sono soppresse.

11. L'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 12.
Albi regionali

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai

COP1
NO

quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli Albi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento.”.

12. All'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

b) al comma 2 le parole “cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12” sono sostituite dalle parole “architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1”; la parola “procedimento” è sostituita dalla parola “progetto”; le parole “Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.” sono sostituite dalle parole “Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.”;

c) al comma 3, dopo le parole “stazioni appaltanti”, sono inserite le parole “, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2,” e dopo la parola “disposizione” sono inserite le parole “del progetto”.

13. Alla legge regionale n. 12/2011 le parole “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)”.

14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione par-

COP1
NO

lamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

15. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Prezzario regionale per opere e/o investimenti
nelle aziende agricole e nel settore forestale*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis.

*Prezziario regionale per opere e/o investimenti
nelle aziende agricole e nel settore forestale*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è adottato il prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori agricoli e forestali nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato annualmente con la stessa procedura di cui al comma 1, in linea con le indicazioni di cui all'allegato 1.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato 1.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

Il termine di approvazione di cui alle lettere a) e b) è riferito alla data di adozione dell'atto di validazione del progetto posto a base di gara.

COP1
NO

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

5. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del nuovo prezzario restano vigenti le previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023.”.

Art. 3.

Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 10 ter.

Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici

1. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall'avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati.”.

Art. 4.

Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva

1. Dopo l'articolo 10 ter della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 10 quater.

Requisiti di ordine speciale per l'affidamento di progettazione esecutiva

1. Al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, previsti dal bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell'affidamento della progettazione esecutiva.”.

Art. 5.

Tavolo tecnico dei contratti pubblici

1. È istituito presso l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, il Tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della presente legge.

COP1
NO

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Ai componenti del Tavolo tecnico di cui al comma 1 non è riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso spese.

Art. 6.

Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e misure, inclusa la predisposizione e l'utilizzo vincolante di appositi protocolli e linee guida, volti a prevenire le infiltrazioni criminali e mafiose nel settore degli appalti pubblici.

Art. 7.

Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici

1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono comunicare preventivamente per quali tipologie di lavori si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia di cui al decreto 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, iscritte all'Albo regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 95, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 36/2023.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 8.

Componenti esterni delle commissioni giudicatrici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e modalità per il reperimento, anche mediante costituzione di apposito albo, di professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

2. Col decreto assessoriale di cui al comma 1 sono stabilite le misure utili volte ad incentivare la massima efficacia ed efficienza da parte dei professionisti esterni nominati nelle commissioni giudicatrici.

COPIA
NOTA

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24
in materia di incentivi alle funzioni tecniche*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”.

Art. 10.

Trasferimento capitolo bilancio della Regione

1. Il capitolo 215768 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, di pertinenza dell'assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, incluso nella Missione 20, programma 3, è trasferito alla Missione 1, programma 3.

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9
in materia di contributi per far fronte a danni causati da eventi metereologici*

1. All'articolo 36, comma 6, della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole “di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 616 del 29 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina”.

Art. 12.

Contributi ai comuni per l'ospitalità della popolazione canina

1. Il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

“19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenvenzionate.”.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 ottobre 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale
per l'economia

FALCONE

Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità

ARICÒ

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a):

Il Titolo della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. *Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni.* Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali."

Nota all'art. 1, comma 1, lett. b):

Il Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Titolo I

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici."

Nota all'art. 1, comma 1, lett. c):

Il Capo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Capo I

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni."

Nota all'art. 1, comma 2, lett. a) e b):

L'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Applicazione della normativa nazionale.

1. *Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.*

2. I riferimenti (*parole soppresse*) alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” contenuti nel decreto legislativo n. 36/2023 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.”.

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
- b) *alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.”.

Nota all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), d), e), f) e g):

L'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.

- 1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il

COP1
NO

Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole "Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti." sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale tecnico."

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua *i seguenti servizi*:

- 1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;
- 2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
- 3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

COP1
NO

- 1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
- 2) l'elaborazione *dei* bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, *che saranno aggiornati anche in relazione a* nuove disposizioni normative;
- 3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
- d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
- e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
- f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
- h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
- i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
- l) trasmette *entro il 30 aprile di ogni anno* alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture *nonché sullo stato di attuazione della normativa regionale di settore e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2;*
- m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
- n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori;
- n bis) cura la realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; ne cura la certificazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso la stessa Autorità.*

5. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'ANAC, sono tenuti a comunicare al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i dati essenziali relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'ANAC. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti o che fornisca dati non veritieri è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'ANAC, alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 36/2023.*

6. *Per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione e gli enti di cui all'articolo 2 si avvalgono della piattaforma digitale regionale di cui al comma 4, lettera n bis). Quest'ultima, in attuazione del principio di unicità dell'invio, assicura la tempestiva trasmissione dei dati relativi*

COP1
NO

all'intero ciclo di vita del contratto alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

6 bis. (comma sostituito dal comma 6).

7. (comma sostituito dal comma 6).

8. (comma sostituito dal comma 6).

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento l'Ufficio regionale del Genio civile, articolato in servizi provinciali e l'Ufficio regionale di committenza di lavori pubblici (U.R.C.), già UREGA.

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale "Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare."

Nota all'art. 1, comma 5, lett. a) e b):

L'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici (*parole soppresse*), il responsabile unico del progetto convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

COP1
NO

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'Avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

11. Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'articolo 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:

a) la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

b) l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

2) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023, dai soggetti di cui al punto 1) e dai soggetti di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

3) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023 e di importo pari o superiore ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) o dal responsabile unico del progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo;

4) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) o dal responsabile unico del progetto.

12. (comma sostituito dai commi da 2 a 11).

13. (comma sostituito dai commi da 2 a 11).

14. (comma sostituito dai commi da 2 a 11).

15. (comma sostituito dai commi da 2 a 11).

COP1
NO

16. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
17. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
18. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
19. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
20. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
21. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
22. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).*
23. *(comma sostituito dai commi da 2 a 11).".*

Nota all'art. 1, comma 6:

L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.

1. *Per la programmazione di lavori, beni e servizi, sul territorio regionale si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – libro I – parte III.*

2. *(comma sostituito dal comma 1).*
3. *(comma sostituito dal comma 1).*
4. *(comma sostituito dal comma 1).*
5. *(comma sostituito dal comma 1).*
6. *(comma sostituito dal comma 1).*
7. *(comma sostituito dal comma 1).*
8. *(comma sostituito dal comma 1).*
9. *(comma sostituito dal comma 1).*
10. *(comma sostituito dal comma 1).*
11. *(comma sostituito dal comma 1).*
12. *(comma sostituito dal comma 1).*

COP1
NO

13. *(comma sostituito dal comma 1).*
14. *(comma sostituito dal comma 1).*
15. *(comma sostituito dal comma 1).*
16. *(comma sostituito dal comma 1).*
17. *(comma sostituito dal comma 1).*
18. *(comma sostituito dal comma 1).*
19. *(comma sostituito dal comma 1).*
20. *(comma sostituito dal comma 1).*
21. *(comma sostituito dal comma 1).*
22. *(comma sostituito dal comma 1).*
23. *(comma sostituito dal comma 1).*
24. *(comma sostituito dal comma 1).*
25. *(comma sostituito dal comma 1).*
26. *(comma sostituito dal comma 1).*
27. *(comma sostituito dal comma 1).*
28. *(comma sostituito dal comma 1).*
29. *(comma sostituito dal comma 1).*
30. *(comma sostituito dal comma 1).*
31. *(comma sostituito dal comma 1).*
32. *(comma sostituito dal comma 1).*
33. *(comma sostituito dal comma 1).*
34. *(comma sostituito dal comma 1).".*

Nota all'art. 1, comma 7, lett. a) e b):

L'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a) e b) del comma che si annota, risulta il seguente:

COP1
NO

“Bandi tipo.

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

2. *(comma abrogato).*

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministro dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il *responsabile unico del progetto* certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che *responsabile unico del progetto*, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.”.

Nota all'art. 1, comma 10, lett. a), b) e c):

L'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, *annualmente* con la stessa procedura di cui al comma 1, *in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

3. *Come stabilito dall'articolo 4 dell'allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:*

a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;

b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.

I termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell'atto di

COP1
NO

validazione del progetto posto a base di gara.

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell'indizione della gara devono aggiornare (*parole soppresse*) i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.”.

Nota all'art. 1, comma 12, lett. a), b) e c):

L'articolo 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Congruità dei compensi per i servizi.

1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di *architettura e ingegneria* al decreto di cui al comma 1, i Responsabili unici del *progetto* (RUP) degli enti di cui all'articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. *Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.*

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti, *che intendano chiedere il parere di cui al comma 2*, destinano, a valere sulle somme a disposizione *del progetto*, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.

4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.”.

Note all'art. 1, comma 14:

Per l'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi nota all'art. 1, comma 5, della presente legge.

Per l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e

COP1
NO

successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi art. 1, comma 9, della presente legge.

Nota all'art. 1, comma 15:

Per l'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi art. 1, comma 11, della presente legge.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2023, n. 77, S.O.

Note all'art. 7, commi 1 e 2:

Gli articoli 50 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 50

Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

COP1
NO

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.
6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 95

Cause di esclusione non automatica.

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

COP1
NO

Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.”.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, così dispone:

“Commissione giudicatrice.

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

COP1
NO

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 24, recante “Lavori in economia nel settore forestale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Lavori in economia.

1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi culturali e manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che non sono configurabili come opere edilizie e fanno rimanere salve le situazioni naturali, sono realizzati di norma in economia ed eseguiti in amministrazione diretta nel rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

COP1
NO

1 bis. Per i lavori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. (comma abrogato).".

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni finanziarie varie.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

art 118 l.r. 2/2023, comma c. 3 tabella 1	missi one 5	progra mma 2	titolo 1	amm. ne 3	rubri ca 2	Capitolo	descrizione	Variazione 2023
c. 2 allegato 1 - parte b c. 2 allegato 1 - parte b c. 3 tabella 1	4	2	1	9	2	372514	Spese per l'utilizzo del personale dello Stato di cui la Regione si avvale ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246	+100.000,00
c. 2 allegato 1 - parte b c. 3 tabella 1	4	3	2	9	3	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	+130.000,00
c. 2 allegato 1 - parte b c. 1 allegato 1 - parte a	12	1	1	6	2	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	+200.000,00
c. 2 allegato 1 - parte b c. 1 allegato 1 - parte a	7	1	1	13	2	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	+ 1.300.000,00
c. 3 tabella 1	7	1	1	13	2	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestiadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della fondazione "Istituto di alta cultura orestiadi". (ex cap. 47721)	+ 50.000,00
c. 3 tabella 1	16	1	1	10	2	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui	+ 1.000.000,00

							mercati di consumo in italia ed all'estero	
c. 3 tabella 1	16	1	1	10	2	143336	Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	+ 100.000,00
c. 2 allegato 1 - parte b	14	2	1	2	2	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani	+ 500.000,00
c. 1 allegato 1 - parte a	5	2	1	13	2	377314	Somma destinata alla partecipazione della Regione siciliana all'Associazione ente teatro di Sicilia stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione.	+ 200.000,00
c. 3 tabella 1	9	6	2	1	11	842073	Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	+ 2.000.000,00
c. 3 tabella 1	18	1	1	5	2	191318	Contributo straordinario al comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria	+ 300.000,00

2. Per la realizzazione di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell'abside del duomo di San Giorgio del comune di Modica è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016).

3. Per le finalità di cui al comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143308).

4. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Residence Salvatore Bellia - San Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore" del comune di Paternò, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità dell'ente (Missione 12, Programma 7).

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 6.600,00 migliaia di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

6. Al fine di ristorare i cittadini e gli esercenti attività d'impresa dei danni subiti a seguito degli

COP1
NO

eventi metereologici avversi *dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina*, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

7. Per le finalità di cui al comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2/2023 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 670 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 (allegato 1 - parte B), per le finalità di cui alle leggi sotto indicate, sono incrementate degli importi di seguito indicati per il pagamento degli emolumenti del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Missione 1, Programma 11, capitolo 212533): 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 475 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025;

b) articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529): 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 75 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a 550 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e a 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, si provvede, per gli esercizi finanziari medesimi, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518). Le suddette risorse sono destinate al pagamento degli emolumenti, e adempimenti connessi, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

11. Al fine di consentire il proseguimento dei servizi strumentali resi dall'azienda speciale Servizi Città metropolitana Catania e le garanzie occupazionali, è concesso un contributo straordinario alla Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 di

COP1
NO

cui alla Missione 12, Programma 8, capitolo 183796 è ridotta dell'importo di 90.170,60 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.”.

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole "pari a 1.970 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025".

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse".

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della

COP1
NO

legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;

COP1
NO

- b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8,9e10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
- c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;
- d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

COP1
NO

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).".

COP1
NO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 519 - *“Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici”*.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità (Aricò) il 20 giugno 2023.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 23 giugno 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 33 del 4 luglio 2023 e n. 42 del 26 luglio 2023.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 42 del 26 luglio 2023.

Relatore: Giuseppe Carta.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 61 del 6 settembre 2023, n. 63 del 13 settembre 2023, n. 64 del 19 settembre 2023 e n. 68 del 3 ottobre 2023.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 68 del 3 ottobre 2023.

(2023.41.2334)090

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE